

Comune di Campearada

Provincia di Monza e Brianza



Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Art. 1 commi 816 – 836 L. 27.12.2019 n. 160

Delibera di Consiglio Comunale n. del/2021

Allegato A (uso interno)

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi.....	3
Art. 2 – Aree comunali.....	3
Art. 3 – Gestione dei Canoni	3
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi	4
Art. 5 – Indennità e sanzioni	4
Art. 6 – Accertamenti	5
Art. 7 – Funzionario responsabile.....	5
Art. 8 – Dichiarazione	6
Art. 9 – Rimborsi.....	6
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
Art. 10 – Presupposto impositivo.....	6
Art. 11 – Versamenti	7
Art. 12 – Tariffe applicate	7
Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse.....	8
Art. 14 – Autorizzazione e concessione.....	8
Art. 15 – Domanda di occupazione	8
Art. 16 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione	9
Art. 17 – Obblighi del concessionario	10
Art. 18 – Decadenza della concessione a dell'autorizzazione	10
Art. 19 – Revoca della concessione o dell'autorizzazione	11
Art. 20 – Rinnovo della concessione a dell'autorizzazione	11

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	11
Art. 21 – Soggetti passivi	11
Art. 22 – Tipologie di occupazioni.....	12
Art. 23 – Determinazione del Canone per le occupazioni	12
Art. 24 – Criteri di calcolo del Canone	12
Art. 25 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 26 – Riduzioni, maggiorazioni e esenzioni .	14
CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI	15
Art. 27 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	15
Art. 28 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	15
Art. 29 – Riduzioni, maggiorazioni ed esenzioni	15
Art. 30 – Tipologia dei mezzi pubblicitari	16
CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	17
Art. 31 – Servizio delle pubbliche affissioni	17
Art. 32 – Diritto sulle pubbliche affissioni.....	17
Art. 33 – Versamento del diritto	17
Art. 34 – Riduzioni	18
Art. 35 – Esenzioni	18
Art. 36 – Maggiorazioni	18
Art. 37 – Modalità per le pubbliche affissioni.....	18
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	20
Art. 38 – Abrogazioni.....	20
Art. 39 – Disposizioni transitorie e finali.....	20

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Aree comunali

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Non fanno parte delle aree comunali di cui al comma precedente le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate all'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune.
3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile¹;
 - b. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- c. le occupazioni di aree private sulle quali sussiste servitù di pubblico passaggio.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

1. Il servizio dei Canoni di cui al presente Regolamento può essere gestito in forma diretta dal Comune. Tuttavia, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti terzi con le modalità e nel rispetto della normativa in materia.
2. Il Comune può altresì confermare l'affidamento ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP/COSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, fino alla scadenza del relativo contratto.
3. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone

¹ Il comma riprende quanto in precedenza stabilito all'art. 38 co. 2 D.Lgs. 507/1993. Si precisa che la norma in materia di Canone patrimoniale nulla precisa in merito a simili occupazioni, tanto che era sorto il dubbio circa la volontà del Legislatore di tassare le ombre proiettate da balconi, verande e simili sul suolo pubblico. Il MEF tuttavia, in una nota diffusa mediante l'Agenzia ANSA il 19/01/2020, ha chiarito: *"Il nuovo canone previsto dalla legge di Bilancio sostituisce i tributi locali TOSAP e COSAP, derivando dagli stessi i presupposti impositivi. Per questa ragione, può colpire solo le fattispecie già gravate da TOSAP e COSAP, tra le quali non è compresa l'occupazione tramite balconi e verande"*.

mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate o prorogate;
 - c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento.
2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei messaggi pubblicitari abusivi nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente Pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni all'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata².

Art. 5 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%³.
2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti e quindi con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno nel quale la violazione è stata accertata; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è accertata ai sensi dell'articolo precedente.
3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del Canone o dell'indennità di cui al primo comma né superiore al doppio dello stesso.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

² Procedura in linea con quanto stabilito dall'art. 1 co. 822 L. 160/2019.

³ Limite posto dal comma 821 lett. g) L. 160/2019.

5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 6 – Accertamenti

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei Canoni e ne dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 8 – Dichiarazione⁴

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o esenzione di cui agli artt. 26 e 29 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una dichiarazione all'Ufficio Tributi, su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso ovvero in carta semplice, nei casi in cui intervengano modificazioni nelle modalità di svolgimento dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari, ad es. qualora sopravvengano condizioni di riduzione o esenzione, siano modificati i materiali utilizzati per l'occupazione ovvero il messaggio pubblicitario. In queste fattispecie, la dichiarazione deve essere presentata sia qualora derivi un diverso ammontare del Canone, sia nel caso in cui il Canone dovuto resti invariato.

Art. 9 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento dei Canoni di cui al presente Regolamento possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 10 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo

⁴ La norma si limita a dire che *“La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo”* (comma 835 L. 160/2019) e che il Regolamento deve contenere *“la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie”* (comma 821 lett. e) L. 160/2019). In tema di occupazioni si tratta di una novità dato che la norma previgente non prevedeva nulla a riguardo. Si è ritenuto quindi di prevedere l'obbligo di dichiarazione nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggio prolungate che nel tempo subiscano modificazioni ovvero il verificarsi di una condizione di riduzione.

pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 11 – Versamenti

1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, con arrotondamento all'euro in difetto se la frazione è inferiore a € 0,50 o in eccesso se superiore a detta soglia, utilizzando una delle seguenti modalità⁵:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
 - d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - e. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - f. ulteriori modalità individuate dal gestore del servizio.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione, il versamento del Canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato⁶.
4. Il Canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Per il solo anno 2021, qualora l'importo sia pari o superiore a € 500,00, è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate trimestrali anticipate, senza interessi, di uguale importo, scadenti il 31/05 – 31/7 – 30/9 – 30/11.

Art. 12 – Tariffe applicate

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso e sono parametrize a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Qualora non stabilite entro il termine indicato al presente comma, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

⁵ Sono qui elencate le modalità previste dalla legge.

⁶ Art. 1 co. 831 L. 160/2019 come sostituito dall'art. 1 co. 848 L. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021).

2. Esse sono fissate in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito da canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Camparada rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse⁷

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in zone di interesse come da elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche di cui all'Allegato A⁸ che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 14 – Autorizzazione e concessione⁹

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, ovvero di diffondere messaggi pubblicitari senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune.
2. È facoltà del Comune vietare l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari per comprovati motivi di interesse pubblico, se in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 15 – Domanda di occupazione

1. La concessione o autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata previa presentazione di domanda da parte del soggetto interessato, redatta in carta legale e consegnata o spedita all'Ufficio comunale competente.
2. In caso di richiesta per l'occupazione, la domanda deve contenere:
 - a. le generalità del richiedente, ivi compreso l'indicazione del codice fiscale, la residenza anagrafica o del domicilio ovvero la P.IVA e la sede legale se trattasi di società o enti collettivi;
 - b. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, individuati su idonea planimetria;

⁷ Il presente articolo rileva solo nel caso in cui si intenda prevedere una tariffazione diversa a seconda della zona interessata dalle fattispecie impositive.

⁸ Da inserire a Vs. cura.

⁹ In assenza di una disciplina di riferimento, si suggeriscono alcune disposizioni comuni alle due fattispecie oggetto del presente Regolamento al fine di determinare la procedura di concessione/autorizzazione. Quando stabilito qui e negli articoli successivi può essere modificato a seconda delle effettive procedure seguite.

- c. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del Canone secondo le vigenti tariffe.
3. In caso di richiesta per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la domanda dovrà necessariamente contenere:
 - a. le generalità del richiedente, ivi compreso l'indicazione del codice fiscale, la residenza anagrafica o del domicilio ovvero la P.IVA e la sede legale se trattasi di società o enti collettivi;
 - b. la tipologia del mezzo pubblicitario, la dettagliata descrizione dell'opera, compreso il testo del messaggio pubblicitario e il disegno, in duplice copia, riportante le esatte misure del mezzo stesso, nonché le caratteristiche tecniche;
 - c. l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
 - d. la dimensione dell'area su cui si intende installare il mezzo pubblicitario inclusa una documentazione fotografica e l'assenso del proprietario ove la stessa o il manufatto non siano di proprietà del richiedente;
 - e. il periodo per cui viene chiesta l'autorizzazione;
 - f. l'impegno a fornire tutti i documenti, i dati e qualsiasi elemento integrativo che si dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria per ottenere l'autorizzazione all'installazione.
4. In entrambi i casi di cui ai commi precedenti, il richiedente dovrà dichiarare, nella domanda di concessione o autorizzazione, di conoscere e rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento e dalle norme che esso esplicitamente rinvia, nonché a versare eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

Art. 16 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza di altri Uffici comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione ovvero all'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a. a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 co. 5 del D.Lgs. 285/1992;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti delle opere o dai depositi consentiti;
 - d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
4. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 17 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione ad altri soggetti. È fatto salvo il caso in cui il titolare dell'atto concessorio trasferisca a soggetti terzi la propria attività in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento di concessione o autorizzazione. In tal caso, il soggetto subentrante è obbligato ad attivare tempestivamente il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, presentando apposita domanda con le modalità previste all'art. 15 del presente Regolamento, nella quale devono essere necessariamente indicati anche gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la concessione o l'autorizzazione ottenuta e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal Comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio competente che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa in modo da non alterare o disturbare l'esercizio di diritti altrui, o arrecare danno a soggetti terzi.
4. Al termine del periodo concesso, qualora non si provveda a rinnovare la concessione o l'autorizzazione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
5. È fatto altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione o l'installazione dei mezzi pubblicitari comportino la costruzione di manufatti, di mettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o alle strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

Art. 18 – Decadenza della concessione e dell'autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

- d. la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione ovvero la mancata installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento dell'atto concessorio o autorizzativo;
- e. il mancato pagamento del Canone, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;

Art. 19 – Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. Il Comune, prima della scadenza ed in qualsiasi momento, può revocare o modificare, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. È comunque restituito il Canone già corrisposto in proporzione al periodo di occupazione originariamente concesso e non goduto a seguito di revoca.

Art. 20 – Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può chiedere il rinnovo, dando specificazione delle motivazioni che rendono necessario il proseguimento dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta, prima della scadenza del precedente atto, al medesimo Ufficio che ha emanato il provvedimento originario, mediante le stesse modalità previste al precedente art. 15, indicando la durata per la quale la proroga è richiesta.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 21 – Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze¹⁰.

¹⁰ Come art. 1 co. 848 L. 160/2019 come modificato dalla L. 178/2020.

Art. 22 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in:
 - a) **permanenti**, ossia le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **temporanee**, vale a dire le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 23 – Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti parametri:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra se contenente decimali;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione¹¹.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 24 – Criteri di calcolo del Canone¹²

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:
 - a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente [art. 13](#);
 - b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto

¹¹ La norma in vigore non ne fa riferimento ma l'art. 42 co. 3 D.Lgs. 507/1993 prevedeva che fosse fatta una classificazione delle aree, prevedendo almeno 2 diverse categorie. Visto che il comma 824 L. 160/2019 stabilisce che, ai fini della quantificazione del Canone, debba essere considerata, tra le altre, la "zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione", si ritiene che i criteri stabiliti dalla legge precedente sopra richiamati possano continuare ad essere applicati.

¹² Si inseriscono qui i criteri per la determinazione del Canone con riguardo alle occupazioni permanenti, temporanee e effettuati con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità. A nostro avviso, per ulteriori altre fattispecie (ad es. serbatoi) si potrà far riferimento alla norma, non appesantendo eccessivamente il presente Regolamento.

passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00¹³;

- c. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in ore, se inferiori al giorno, o in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 25 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità *co-siting* e/o *sharing* (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a. durata minima 6 anni;
 - b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il Canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a. per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000%;
 - b. per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità *co-siting* e/o *sharing*;
 - c. per le occupazioni autorizzate su edifici comunali, il Canone calcolato ai sensi del comma 2, lettere a) e b) è aumentato del 50%.

¹³ Art. 1 co. 831 L. 160/2019 come modificato dell'art. 1 co. 848 L. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021).

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000% il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Art. 26 – Riduzioni, maggiorazioni e esenzioni¹⁴

1. Le riduzioni e le maggiorazioni sono applicate nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, così come specificate nel tariffario allegato alla delibera di approvazione delle tariffe, mediante all'applicazione di appositi coefficienti moltiplicatori individuati per specifiche fattispecie.
2. Sono esenti dal canone¹⁵:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.

¹⁴ In assenza di un riferimento sulle riduzioni applicate fino all'anno 2020, si suggerisce una stesura generica che rinvia alla delibera di approvazione delle tariffe.

¹⁵ L'elenco proposto nel presente articolo ricalca quello previsto all'art. 1 co. 833 lett. a) – f) e r) L. 160/2019 con specifico riguardo alle casistiche di esenzione riguardanti le occupazioni.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 27 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario¹⁶.

Art. 28 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considerano la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati e la durata dell'esposizione, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione¹⁷.
3. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati¹⁸.
4. Ulteriori criteri di determinazione del Canone patrimoniale sulla diffusione dei messaggi pubblicitari, per determinate fattispecie, possono essere individuati contestualmente alle tariffe e specificati nella delibera di approvazione delle stesse.

Art. 29 – Riduzioni, maggiorazioni ed esenzioni

1. Le riduzioni e le maggiorazioni sono applicate nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, così come specificate nel tariffario allegato alla delibera di approvazione delle tariffe, mediante all'applicazione di appositi coefficienti moltiplicatori individuati per specifiche fattispecie.
2. Sono esenti dal canone¹⁹:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

¹⁶ Mutuato da art. 6 co. 2 d.lgs. 507/93.

¹⁷ Comma 825 L. 160/2019.

¹⁸ Comma 825 L. 160/2019.

¹⁹ Si riprende l'elencazione fornita dal Legislatore al comma 833 lett. g) – q) L. 160/2019.

- c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- f. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- g. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- h. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- i. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- j. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- k. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 30 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento si suddividono in:
 - a. **pubblicità ordinaria**, ossia quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli
 - b. **pubblicità effettuata con veicoli**, vale a dire la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato;
 - c. **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**, intendendosi quella effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o

similare e quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;

- d. **pubblicità varia**, cioè la pubblicità:
- i. effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
 - ii. effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
 - iii. effettuata con palloni frenati e simili;
 - iv. effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 31 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 32 – Diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100, secondo la tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente alla definizione delle tariffe per il Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento.
2. Per ogni commissione superiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%. Si applica altresì una maggiorazione del 50% per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli ed una maggiorazione del 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli.

Art. 33 – Versamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità indicate al precedente **art. 11**.
2. È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
3. Le disposizioni previste per il Canone patrimoniale inerente alla diffusione dei messaggi pubblicitari si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 34 – Riduzioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto della metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio dell'ente o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

Art. 35 – Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi ed i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c. i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purché il soggetto richiedente indichi, nella commissione, la disposizione legislativa in forza della quale ne è stabilita l'obbligatorietà;
 - e. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 36 – Maggiorazioni

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 del giorno successivo, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 37 – Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, la quale deve essere numerata progressivamente con

funzione di registro cronologico. All'atto del ricevimento della concessione, il Comune o il concessionario deve comunicare la posizione cronologica della richiesta.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
9. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità solidale di coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e del soggetto in favore della quale la fissione è stata effettuata.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Abrogazioni²⁰

1. L'adozione del presente Regolamento rende inapplicabile, per i rapporti sorti dopo l'entrata in vigore dello stesso, qualsiasi ulteriore regolamento in materia occupazione di suolo pubblico e di diffusione della pubblicità e di applicazione della relativa tassa o canone

Art. 39 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

²⁰ La numerazione sarà aggiornata in base all'opzione scelta per le affissioni.